PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XIII - N. 1

1981

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1 IUNIO 1981

Litterae Ioannis Pauli PP. II ad Periclem Card. Felici

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

I. *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae*

Ad constituendum Pontificium Consilium pro Familia 3

II. *Allocutiones*

1. Iis qui conventui italorum Iurisperitorum catholicorum Romae habito interfuere: de contraria iuris et violentiae notione 6
2. Ad Praelatos Auditores Sacrae Romanae Rotae ineunte anno iudiciali 11
3. Ad S. Paenitentiariae Tribunal et Urbis basilicarum paenitentiarios: de sacramentalis confessionis necessitate 16

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei

I. De modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt 21
II. Instructio de Baptismo parvulorum 26
III. Declaratio de canonica disciplina quae sub poena excommunicationis vetat ne catholici nomen dent sectae Massonicae aliisque eiusdem generis associationibus 42

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

I. Coetus specialis « De Lege Ecclesiae Fundamentali » 44
II. Coetus studiorum « De Populo Dei » 111
III. Coetus studiorum « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » 151
IV. Coetus studiorum « De Sacramentis » 211
De Baptismo 212
De sanctissima Eucharistia 233

DOCUMENTA

Card. Praeses in Pont. Universitate Lateranensi orationem habet « Aequitas romana et aequitas canonica » 246

NOTITIAE 252

IX SESSIO

Dal 21 al 26 gennaio 1980 ha avuto luogo nella Sede di questa Pontificia Commissione la nona sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione, e S. E. Mons. Castillo Lara, Segretario. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P., ed attuario il Rev.do D. Julián Herranz, Aiutante di studio della Commissione.

Seduta del 21 gennaio 1980

Prosegue l'esame dei canoni proposti dal Relatore per il Tit. IV « De Institutorum eorumque sodalium iuribus et officiis ».

Can. 49

Il testo, che corrisponde soprattutto al can. 73 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. In animi erga Deum conversionem insistant religiosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad Reconciliationis Sacramentum frequenter accedant.

§ 2. Communionem cum Deo, praesertim in suis domibus, silentio et solitudine foveant, austeritatem vitae servent (colant) et ab omnibus quae vanitatem sapiunt sese abstineant.

§ 3. Devotiones Instituto propriae fideliter custodiant atque specialem erga Virginem Deiparam, omnis vitae consecratae exemplar et tutamen, cultum, etiam mariano rosario, celebrent ».

Circa il § 1

Mons. Segretario: Approva in genere il canone, ma fa presente che, per uniformità terminologica, bisognerà dire « ad Paenitentiae Sacramentum », come negli altri schemi del CIC.

L'ottavo Consultore: Domanda in quale senso si debba intendere « frequenter ».

Il Relatore: Risponde che nel senso già stabilito dalla S. Congregazione per i Religiosi nel « Dum canonicarum legum », cioè ogni due settimane.

Piace a tutti il § 1 com'è, con il predetto emendamento.

Circa il § 2

Mons. Segretario: Pensa che — almeno con riferimento alle parole « silentio et solitudine » — questo § potrebbe essere soppresso, in quanto non applicabile, come legge, agli Istituti religiosi di vita attiva.

Il secondo Consultore: Preferisce che rimanga, soprattutto per quanto riguarda l'austerità di vita e le altre norme: anche il culto del silenzio e della solitudine si confanno con quella « separatio a saeculo » che è propria di tutti i religiosi. (Rispondono Mons. Segretario ed il quinto Consultore che la « separatio a saeculo » non può essere intesa — almeno con riferimento a tutti gli Istituti religiosi — come culto della solitudine e del silenzio, ma piuttosto come « separatio a negotiis saecularibus », il che è diverso).

Si ha ancora una breve discussione in merito, ed in fine si chiede ai Consultori:

1) Se si debba mantenere il § 2: 5 placet.
2) Se si debba sopprimere: 3 placet.

Si approva da tutti la soppressione delle parole « Communionem cum Deo », perché già dette al can. 85.

Alcuni fanno anche presente che, riguardo all'austerità di vita, si è già accennato nel canone generale circa la povertà (can. 25); altri Consultori ripropongono la questione che le parole « silentio et solitudine » riguardano gli Istituti di vita contemplativa ed i conventuali, ma non quelli di vita attiva.

Di nuovo si prospetta la possibilità di sopprimere il § 2, e piace alla maggioranza (5 placet) che venga soppresso.

Circa il § 3

Il secondo Consultore: Preferisce che riguardo alla Madonna si parli di « devozione » piuttosto che di « culto ».

Altri Consultori pensano che abbia un contenuto più profondo la espressione « culto ».

Mons. Segretario: Pensa che sia una inutile ripetizione quanto detto all'inizio e cioè « Devotiones Instituto propriae fideliter custodiant », perché ciò verrà stabilito nel diritto proprio.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Sopprimere le parole « Devotiones ... atque » (5 placet).

2) Dire « devotio » invece di « cultus » riguardo alla B. M. Vergine (3 placet).

3) Porre il § 3 come § 3 bis del can. 85 (7 placet).

Can. 50

Il testo, che corrisponde al can. 77 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent nec ab ea discedant nisi de licentia, saltem praesumpta, sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, audito suo consilio atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum Instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis curandae aut ratione studiorum tempore formationis.

§ 2. Ad religiosorum sanctitatem tuendam, in omnibus domibus clausura indoli et missioni Instituti accommodata servetur secundum determinationes proprii iuris. Semper tamen aliqua pars domus religiosae solis sodalibus reservata maneat.

§ 3. In usu mediorum communicationis servetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt vocationi propriae nociva et castitati personae consecratae periculosa.

§ 4. Abstineant religiosi a relationibus quae mirationem, scandalum vel occasionem lapsus constituere possunt ».

Circa il § 1

Il terzo Consultore: Chiede di aggiungere un accenno alla vita comune.

Mons. Segretario: In genere il § 1 piace. Si dica però « de consensu sui Consilii », come richiesto nel Rescritto pontificio « Cum admotae ». Fa inoltre osservare che alcuni hanno proposto nelle loro osservazioni scritte che si faccia anche un accenno all'apostolato, il quale evidentemente si dovrà sempre fare « sub ductu Superioris ».

L'ottavo Consultore: Manca, oltre all'accenno all'apostolato, anche il caso di assistenza ai genitori ammalati. Bisognerebbe inoltre precisare quale sia la condizione giuridica dei religiosi in queste circostanze. (Il Relatore fa notare che essi rimangono pienamente religiosi, con tutti i relativi diritti e doveri, che non decadono con questo tipo di assenza « a domo Instituti »).

Il quinto Consultore: L'applicazione di questa facoltà concessa dal Rescritto « Cum admotae » ha portato a molti abusi. Bisogna tener conto che in queste circostanze, a volte prolungate per due o tre anni senza veri motivi, il religioso finisce *de facto* per non dipendere né dal proprio Superiore né dal Vescovo diocesano. Propone, perciò, che la facoltà si applichi soltanto « ad annum »: oltre questo tempo, si chieda il decreto di esclaustrazione.

Il Relatore: Fa notare che una norma così non sarebbe applicabile ai casi di assenza per apostolato o per malattia.

Il sesto Consultore: Propone di sopprimere la frase « saltem praesumpta », perché ciò è implicito nella nozione stessa della « licentia ».

Mons. Segretario e l'ottavo Consultore: Riguardo all'apostolato, dovrà rimanere chiaro che si tratterà dell'apostolato proprio del rispettivo Istituto: non un apostolato « personale » qualsiasi, scelto liberamente dallo stesso religioso.

Si fa ancora una breve discussione in materia ed in fine viene domandato ai Consultori se si debba:

1) Aggiungere « ... habitent *vitam communem servantes* ... » (8 placet).

2) Togliere « saltem praesumpta » (7 placet).

3) Dire « de consensu sui consilii » (8 placet).

4) Inserire il caso di assenza per motivo apostolico (8 placet).

5) Dire pertanto « ... *aut apostolatus exercendi nomine Instituti* » (7 placet).

6) Sopprimere « tempore formationis » (7 placet).

Circa il § 2

Dato che si dovrà trattare insieme tutta la materia della clausura, anche delle claustrali, sembra cosa migliore a tutti di farlo in un canone a sé. Si passa perciò all'esame del § seguente.

Circa il § 3

Il quinto Consultore: Propone di sopprimere l'ultima frase « et castitati ... », perché l'idea è già presente nella frase precedente.

Il quarto Consultore: Tutto considerato, preferirebbe che rimanga anche la frase finale.

Fatta la votazione, piace alla maggioranza (5 placet) che il § 3 rimanga come è stato proposto.

Circa il § 4

Mons. Segretario: Propone la necessità di ricordare, in un canone a sé, che i religiosi sono tenuti agli stessi obblighi dei chierici elencati nel « De Populo Dei », « nisi ex natura rei aliud appareat ». Ciò fatto, non sarà necessario ripetere, come nel caso del presente §, prescrizioni che saranno le stesse per chierici e religiosi.

Il Relatore: Pensa che sia utile conservare qui questo §.

Cinque Consultori: Concordano con Mons. Segretario.

Il quarto Consultore: È del parere che sia meglio non fare rinvii alla normativa dei chierici. L'esperienza dimostra che non è stata fatta l'applicazione ai religiosi degli obblighi dei chierici, stabiliti nel vigente CIC.

Il sesto Consultore: Se si fa un rimando alle norme riguardanti i diritti e doveri dei chierici, sarà meglio che non sia fatto in modo generico, ma venga specificato quali concreti canoni si applicano anche ai religiosi.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Mantenere il § 4 (3 placet).
2) Sopprimere il § 4 (4 placet).

Can. 51

Il testo, che corrisponde al can. 95 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Praeter plenam in usu et dispositione bonorum dependentiam, religiosa paupertas secumfert cessionem administrationis proprii patrimonii.

§ 2. Nisi, ad normam Constitutionum, fiat renuntiatio bonorum patrimonialium acquisitorum vel acquirendorum, religiosi tenentur testa-

mentum condere et, intuitu secuturae professionis, de usu et usufructu suorum bonorum libere disponere.

§ 3. Quae propria industria, stipendio vel pensione a sodalibus acquiruntur Instituto cedunt.

§ 4. Invalide agit religiosus qui professione perpetua iure incapax fit proprio nomine bona acquirendi atque de eis disponendi.

§ 5. Institutum religiosum eiusque sodales nullam exerceant negotiationem aut mercaturam etiam in aliorum utilitatem, nisi sint indoli et fini eiusdem Instituti consentaneae ».

Il Relatore: Fa presente che questo testo va considerato in relazione al can. 25 che riguarda la povertà consacrata in genere.

Il quinto Consultore: Propone la seguente nuova redazione del canone:

« § 1. Sodales Instituti in quo proprium patrimonium iure conservatur, debent ante primam professionem et forma iure civili valida testamentum condere, cedere cui maluerint administrationem suorum bonorum nisi Constitutiones aliud ferant, de eorumdem usu et usufructu libere disponere. Testamenti factio differri potest de licentia Superioris ad tempus professionis perpetuae.

§ 2. Religiosus ut licite agat indiget legitima licentia Superioris ad normam Constitutionum tum ad mutandos actus de quibus in § 1 tum ad quemlibet actum iuridicum in materia bonorum temporalium etiam propriorum.

§ 3. Quidquid religiosus industria sua (vel stipendio) aut ratione Instituti acquirit, Instituto acquirit.

§ 4. Instituto quoque acquiruntur pensiones et subventiones (subsidia), nisi aliud iure proprio statuatur.

§ 5. Constitutiones statuere possunt ut singuli religiosi de consensu Superioris supremi et sub conditionibus in iure proprio statutis renuntiare possint bonis patrimonialibus acquisitis vel acquirendis (*PC*, 13) ».

Il Relatore: Pensa che, anche in materia patrimoniale, si dovrebbe evitare la distinzione tra voti solenni e voti semplici.

Il quarto Consultore: Sarebbe forse pericoloso stabilire nel diritto comune due sistemi patrimoniali diversi.

Mons. Segretario: Pensa che il testo proposto dal Relatore possa essere completato con alcuni dei suggerimenti contenuti nella formula suggerita dal quinto Consultore.

Si discutono detti suggerimenti, ed in seguito Mons. Segretario prega i Consultori di considerare ulteriormente le diverse implicazioni di questa delicata materia, in vista della formula emendata del canone che si rimanda alla seduta di domani. Prega inoltre il quarto Consultore di preparare una proposta concreta per il testo emendato.

Seduta del 22 gennaio 1980

Si esamina, all'inizio, la proposta del primo Consultore, riguardante la clausura. Il testo è il seguente:

« § 1. (= c. 33 § 3, qui hic transferatur): Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum secumfert a mundo separationem indoli et fini cuiusque Instituti propriam.

§ 2. Ius proprium aptas normas indoli Instituti accommodatas de partibus domus ipsis religiosis reservatis et de admissione personarum eiusdem vel alterius sexus in has partes statuat.

§ 3. Strictior disciplina clausurae in monasteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est.

§ 4. Monasteria monialium quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram iuxta normas ab Apostolica Sede datas (in Constitutionibus determinatam) observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accommodatam et in Constitutionibus definitam servent ».

Tutti sono d'accordo nel fare un canone a parte sulla clausura, tenendo conto sia del § 2 del can. 50 proposto dal Relatore, che della proposta del primo Consultore.

Mons. Segretario: Pensa che la motivazione « ad religiosorum sanctitatem tuendam » del § 2 del can. 50 proposto dal Relatore non sia necessaria nel testo di questo canone.

Piace alla maggioranza (6 contro 4) che vengano soppresse dette parole.

Propone inoltre Mons. Segretario, riguardo all'ultima parte del §,

che il testo venga così emendato: « ita ut saltem aliqua pars domus religiosae solis sodalibus reservata maneat ».

Il terzo Consultore: Suggerisce di dire, e viene accettato da tutti: « ... iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata ».

Il § 1 del nuovo canone rimane pertanto così approvato: « In omnibus domibus clausura indoli et missioni Instituti accommodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata ».

Riguardo al § 2, si esaminano i §§ 2-3 della formula proposta dal primo Consultore.

Il secondo Consultore: Fa presente che la mente della S. C. dei Religiosi è che le norme regolanti la clausura papale vengano riservate alla Santa Sede.

Mons. Segretario: Domanda se, come § 2 del nuovo canone, piaccia il testo del § 3 sopra riportato.

Il secondo Consultore: Si dica « Strictior disciplina clausurae *ad normam Constitutionum* in monasteriis ... ».

Il quarto Consultore: Non piace la parola « strictior ». (Gli altri Consultori preferiscono invece che rimanga).

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Conservare il testo del § 3 com'è (6 placet).
2) Dire « ad normam Constitutionum » (1 placet).

Circa il § 3 (§ 4 della proposta del primo Consultore), si domanda se piaccia il testo com'è, tolta la parentesi: 8 placet. (Si astiene il Relatore).

I §§ 2-3 del nuovo canone rimangono così approvati:

« § 2. Strictior disciplina clausurae in monasteriis ad vitam contemplativam ordinatis servanda est.

§ 3. Monasteria monialium quae integre ad vitam contemplativam ordinantur, clausuram iuxta normas ab Apostolica Sede datas observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accommodatam et in Constitutionibus definitam servent ».

Si ritorna all'esame del can. 51 proposto dal Relatore.

Il quarto Consultore propone la seguente formula emendata:

« § 1. Sodales spiritu evangelico ducti ante primam professionem suorum bonorum cedant cui maluerint administrationem et de eorum

usu et usufructu libere disponant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit validum, quamprimum condant.

§ 2. Ad has dispositiones iusta de causa licite modificandas vel renovandas licentia Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent.

§ 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria, acquirit Instituto. Quae ei ratione pensionis, subventionis vel assecurationis quocumque modo obveniunt Instituto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur.

§ 4. Qui ex Instituti ratione professione perpetua plene bonis patrimonialibus acquisitis vel acquirendis renuntiant, illam renuntiationem forma, quantum fieri potest, etiam iure civili valida ante professionem perpetuam disponant a die emissae professionis valitura. Idem faciat professus votorum perpetuorum qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel totaliter de licentia Superioris Generalis renuntiare velit.

§ 5. Qui bonis suis omnibus renuntiaverit, actus voto paupertatis contrarios reddit non tantum illicitos sed etiam si sint irritabiles, invalidos.

Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, Instituto cedunt ad normam iuris proprii ».

In genere il testo viene accettato da tutti, con i seguenti emendamenti:

Nel § 1

1) Conservare « spiritu evangelico ducti »: placet 6, non placet 3.
2) Dire « suorum bonorum administrationem » (piace a tutti).
3) Aggiungere « maluerint et, *nisi Constitutiones aliud ferant* » (piace a tutti).
4) Dire invece di « quamprimum » « saltem ante professionem perpetuam » (piace a tutti).

Nel § 2

5) Dire « mutandas » invece di « modificandas vel renovandas » (piace a tutti).

6) Aggiungere « ... mutandas *et ad quemlibet actum ponendum in materia bonorum temporalium* licentia ... » (placet 6).

7) Sopprimere « licite » (placet 8).

Nel § 3

8) Aggiungere « ... industria *sua vel ratione Instituti* » (piace a tutti).

9) Conservare la clausola « nisi aliud iure proprio statuatur » (placet 3, non placet 3, si astiene 1).

Nel § 4

10) Dire « ... ex Instituti *natura* ... » (piace a tutti).

11) Dire « Qui ex Instituti natura ... plene bonis suis renuntiare debet, illam ... *faciat* a die emissae professionis valitura » (piace a tutti).

12) Rimanga il testo del § 4 com'è (placet 4).

13) Sopprimere « de licentia Superioris Generalis renuntiare velit » (placet 3).

Nel § 5

14) Dire « Professus qui bonis suis omnibus renuntiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit ideoque actus voto paupertatis contrarios invalide ponit » (piace a tutti, eccetto al quinto Consultore).

15) Dire « Quae autem ei post renuntiationem obveniunt, Instituto cedunt ad normam iuris proprii » (piace a tutti, eccetto al quinto Consultore).

Can. 52

Il testo, che corrisponde al can. 93 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Religiosi habitum a iure proprio determinatum deferant in testimonium propriae consecrationis atque suae paupertatis signum.

§ 2. Institutum clericale quod proprium non habet habitum vestem clericalem pro regione determinatam assumat oportet » .

Mons. Segretario: Nel § 1 si potrebbero sopprimere le parole finali « atque suae paupertatis signum ». Nel § 2 dire « Religiosus Instituti clericalis quod proprium non habet habitum vestem clericalem iure particulari determinatam assumat oportet ».

Il secondo Consultore: Nel § 1 si dica « iuxta ius proprium ».

Il terzo Consultore: Si dica nel § 1: « ... consecrationis et paupertatis ».

L'ottavo Consultore: Domanda se dire « iuxta ius proprium » potrebbe permettere all'Istituto anche di sopprimere l'abito. (Risponde il Relatore che ciò non sarebbe legittimo, perché con detta formula si rimanda allo ius proprium soltanto la determinazione concreta del tipo di abito).

Il quinto Consultore: Suggerisce di dire « Instituta quae proprium habitum habent eum retineant ... », perché non tutti gli Istituti hanno un abito proprio.

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed in fine si approva unanimemente il seguente testo del § 1: « Religiosi habitum Instituti deferant ad normas iuris proprii in signum suae consecrationis et paupertatis testimonium ».

Circa il § 2 si propone di dire e piace a tutti:

« Religiosi clerici Instituti clericalis quod proprium non habet habitum vestem clericalem ad normam can. ... (*De Populo Dei,* can. 144) assumant ».

Seduta del 23 gennaio 1980

Can. 53

Il testo, che corrisponde al can. 57 dello schema stampato, è il seguente:

« Institutum obligationes erga sodales in eorum professione perpetua (ab eo) assumptas adimplere tenetur. Eis suppeditare debet, ad normam Constitutionum quae substantialiter mutari nequeunt, omnia quae eis necessaria vel utilia sunt ad Instituti finem assequendum et missionem adimplendam (atque ad perfectionem caritatis adipiscendam). Iura a sodalibus ita acquisita tutela iuridica proteguntur ».

Mons. Segretario: Fa notare che gli obblighi dell'Istituto riguardano anche chi ha fatto soltanto la professione temporanea. Si possono sopprimere, perché superflue, le parole « quae substantialiter mutari nequeunt ». Inoltre l'espressione « vel utilia » offrirebbe occasione ad abusi: meglio sopprimerla; lo stesso può dirsi riguardo all'ultima frase (« Iura ... proteguntur »), perché ciò è cosa ovvia, ma così formulata porterebbe al moltiplicarsi dei ricorsi. In fine sarebbe sufficiente dire: « necessaria sunt ad finem suae vocationis assequendum ».

Concordano sostanzialmente con le predette osservazioni quattro Consultori.

Il nono Consultore: Piace il testo proposto dal Relatore, anche perché alcuni pensano che le Costituzioni sono state molto cambiate ed avrebbero così il diritto di ricorrere.

Il quarto Consultore: Preferisce anche che rimanga la formula « quae substantialiter mutari nequeunt », perché è lesivo contro i diritti assunti dai religiosi nella professione il cambiamento sostanziale delle Costituzioni.

Mons. Segretario: Risponde che ciò è vero, ma non è questo canone il luogo più adatto per fare tale affermazione.

Il quinto Consultore: Propone di dire: « Institutum debet sodalibus suppeditare omnia quae ad normam Constitutionum necessaria sunt ad finem suae vocationis assequendum ».

Si chiede il parere dei Consultori circa la predetta formula, in cui sono già stati accolti gli emendamenti precedentemente esposti. La maggioranza (7 placet) approva la formula.

Can. 54

Il testo è il seguente:

« Ad vires conservandas religiosi, praesertim operibus apostolatus dediti, debito ac sufficienti gaudeant feriarum tempore iure Instituti proprio determinando (determinato) ».

Mons. Segretario: Si dichiara totalmente contrario a questo nuovo canone, perché tale materia non si può configurare come un vero diritto dei religiosi. (Concordano tutti).

Can. 55

Il testo è il seguente:

« § 1. Institutum, pro ministerio vel servitio suorum sodalium Ecclesiae vel aliis praestito, ius habet ad iustam remunerationem qua possit suis necessitatibus necnon aequae retributioni eorum quorum opera eget providere.

§ 2. Servata religiosa paupertate, providendum est ut sodales recipiant illam socialem assistentiam qua in infirmitate, in invaliditate vel in senectute egent ».

Mons. Segretario: Si dichiara contrario al canone e propone la sua soppressione. Infatti il § 1 riguarderebbe le convenzioni da farsi con

i Vescovi, se si tratta di un diritto dell'Istituto; se invece riguarda i religiosi singoli la norma non è ammissibile, perché la consacrazione e il lavoro dei religiosi è un servizio, e non può essere concepito con la mentalità e la forma di un contratto lavorativo. E ciò vale anche per il § 2, in quanto non è confacente con le esigenze proprie del voto di povertà.

Sono concordi gli altri Consultori. Essi fanno però notare la convenienza che venga ribadita la necessità di procurare la dovuta assistenza negli atti della Commissione ed eventualmente pubblicata su « Communicationes ». Potrebbe infatti giovare alla prevenzione di possibili abusi in materia.

Si domanda il parere dei Consultori e piace a tutti la soppressione del canone. È inteso — come fa notare il Card. Presidente — che si lasci ai Superiori la convenienza di provvedere a tali necessità adottando i singoli Istituti i mezzi più convenienti a seconda delle diverse circostanze.

Can. 56

Il testo è il seguente:

« § 1. Officia publica, praesertim quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, religiosi ne assumant.

§ 2. Servitium militare absque licentia competentis Superioris voluntarii ne capessant.

§ 3. In bonum civitatis et Ecclesiae religiosi sua exerceant iura sicut ceteri cives, praesertim suffragium ferendo in electionibus politicis et administrativis ».

Mons. Segretario: Propone, sia per i due primi §§ di questi canone che per il canone seguente, che si faccia un rimando ai relativi canoni dello schema « De Populo Dei », per esempio:

« Religiosi adstringuntur praescriptis cann. 136, 145, 146, 147, 148 et 149 ».

Riguardo al § 3 rimane in dubbio: per i chierici in genere nulla è stato detto in materia, perché ciò è cosa ovvia.

Il secondo Consultore: Concorda con quanto proposto da Mons. Segretario, e non vede la necessità che rimanga il § 3.

Il quarto Consultore: Preferisce che rimanga il § 3. (Concordano l'ottavo ed il decimo Consultore).

Il quinto Consultore: Non vede che il § 3 possa essere conservato com'è, senza cioè qualche clausola che eviti di presentarlo come un dovere assoluto. (Fa notare il Relatore che il testo è piuttosto una raccomandazione).

Il terzo Consultore: Pensa che non sia necessario il § 3, anche perché l'espressione « sicut ceteri cives » potrebbe dar luogo ad interpretazioni abusive. Concorda anche il primo Consultore.

Si chiede ai Consultori se si debba:

1) Includere le norme dei §§ 1-2 nel canone che rimandi al *De Populo Dei* (placet 10).
2) Conservare il § 3 (placet 3).
3) Sopprimere il § 3 (placet 8).

Can. 57

Il testo è il seguente:

« Sua fraterna communione religiosi aliis exemplo sint universalis in Christo reconciliationis, pacem et concordiam inter homines servandam sedulo promoventes. In bellis intestinis et ordinis publici perturbationibus nullam habeant partem et activam in factionibus politicis aut in syndicalibus consociationibus participationem ne assumant, sed in modo sese gerendi mansuetudinem et humilitatem Christi semper commonstrent ».

Mons. Segretario: Ricorda la sua proposta in favore di rimandare ai relativi canoni del *De Populo Dei.* (Concordano altri).

Il quarto Consultore: Pensa che in questa materia concreta si debbano imporre specificamente ai religiosi norme più severe che per i chierici in genere. Bisognerebbe dire chiaramente che i religiosi debbono astenersi totalmente dal fare politica: in questo senso l'essere membro di un partito politico od anche di un sindacato è già una opzione politica, anche perché tutti i sindacati sono politicizzati. (Concorda il secondo Consultore).

Essendo la maggioranza dei Consultori favorevole al rimando alle norme dello schema *De Populo Dei,* si propone, ed è approvata dalla maggioranza (9 placet), la seguente formula del nuovo canone:

« Religiosi adstringuntur praescriptis cann. ... (*De Populo Dei,* cann. 136, 145, 146, 147, 148 et 149) ».

Per quanto riguarda le religiose, si fa presente, in vista dell'interpretazione di alcuni di detti canoni, che quando in essi si trova l'espres-

sione *proprii Ordinarii licentia,* ecc. si debba intendere la licenza della competente Superiora religiosa.

Si passa poi all'esame dei canoni riguardanti il Titolo V: « De apostolatu Institutorum et de operibus apostolicis exercendis ».

Can. 58

Il testo, che corrisponde al can. 70 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Religiosis omnibus, iuxta propriam cuiusque Instituti vocationem, officium incumbit impense diligenterque adlaborandi ad aedificationem totius mystici Corporis Christi et in bonum Ecclesiarum particularium.

§ 2. Praecipuus religiosorum apostolatus in eorum vitae consecratione et exemplo (testimonio) consistit, quem promovere tenentur imprimis oratione et paenitentiae operibus ».

Il Relatore: Fa notare la convenienza di tener conto, per questo canone ed i seguenti, della proposta di canoni fatta dal quinto Consultore.

Mons. Segretario: Pensa che, tenendo anche conto dei canoni precedentemente approvati, si potrebbe sopprimere il canone, perché, pur essendo una bella introduzione al Titolo in studio, ripete idee già dette. (Concordano altri Consultori).

L'ottavo Consultore: Si dichiara pure della stessa opinione, ma chiede che l'idea del § 2 venga confermata qui od in qualche altra parte. Dello stesso parere sono altri tre Consultori.

Si rimanda a domani la decisione in merito.

Seduta del 24 gennaio 1980

Prosegue l'esame del can. 58. Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Sopprimere il § 1 (piace a tutti).
2) Sopprimere il § 2 (placet 4).
3) Lasciare il § 2 emendato (placet 6).

Il quarto Consultore: Propone di dire: « Religiosorum apostolatus in testimonio vitae consecratae consistit, quem oratione et paenitentia promovere tenentur ».

Il nono Consultore: Si dica: « Omnium religiosorum apostolatus ... ».

Il secondo Consultore: Pensa che si dovrebbe accennare anche allo spirito missionario.

Il Relatore: Considera molto importante sottolineare che il più importante apostolato dei religiosi è il testimonio della loro vita consacrata nella carità.

Si fa ancora una breve discussione in merito ed alla fine viene approvato dalla maggioranza (3 Consultori si astengono dal votare) il seguente testo:

« Omnium religiosorum apostolatus primo in eorum vitae consecratae testimonio consistit quod foveant oratione et paenitentia ».

Can. 59

Il testo è il seguente:

« Instituta quae integre ad contemplationem ordinantur in Corpore Christi mystico, praeclaram semper partem retinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum Dei sanctitatis uberrimis fructibus collustrant atque exemplo movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales horum Institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent (impendant) ».

Mons. Segretario: Approva il canone che gli sembra molto opportuno. Direbbe « praestent » invece di « impendant ». Concordano altri.

Il quinto Consultore: Pensa che il testo sia più teologico che giuridico, ma non ha nulla in contrario ad ammetterlo.

Il testo è approvato all'unanimità.

Can. 60

Il testo, che riguarda il can. 108, è il seguente:

« § 1. In Institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsam eorumdem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio apostolica spiritu Instituti informetur.

§ 2. Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper procedat eamdemque confirmet et foveat.

§ 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in communione ecclesiali peragatur ».

Il secondo Consultore: Preferisce che si dica al § 1: « Spiritu religioso » invece di « spiritu Instituti ».

Il quarto Consultore: Approva il testo com'è. Dello stesso parere sono altri quattro Consultori.

Il quinto Consultore: Gli sembra che in questo § si enuncia un principio troppo assoluto e potrebbe nuocere agli Istituti conventuali e ad altri. Dello stesso parere è il terzo Consultore.

Il primo Consultore: Approva il testo, ma preferirebbe togliere al § 1 le parole « ad ipsam eorumdem naturam pertinet », perché possano essere anche inclusi i monaci che assumono opere apostoliche ma non sono « dediti » ad esse.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Dire « spiritu religioso » invece di « spiritu Instituti » (9 placet).
2) Conservare il testo del canone com'è (8 placet).

Can. 61

Il testo, che corrisponde al can. 115 dello schema stampato, è il seguente:

« Per proprium apostolatum religiosi spiritum sui Instituti inter fideles diffundant. Instituta autem speciali cura adiuvent, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas (consociatas) ut genuino spiritu suae familiae imbuantur ».

Mons. Segretario: Non considera logico imporre per legge a tutti gli Istituti che diffondano il proprio spirito tra i laici. Non soltanto perché non di tutti gli Istituti si può dire che abbiano un proprio spirito, ma anche perché tale obbligo ha un certo sapore esclusivista. La diffusione di uno spirito, se è buono, va da sé. Quanto ai Terzi Ordini, è stato già approvato un canone nuovo nello schema *De Populo Dei.* (Concordano altri).

Il secondo Consultore: Pensa che la prima parte del canone potrebbe cadere; la seconda parte la lascerebbe, perché i Terzi Ordini riguardano soltanto alcuni tipi di Istituti religiosi.

Il quarto Consultore: Pensa che la prima parte del canone è di fatto già inclusa nella seconda. Per il resto è conveniente evitare che si perda lo spirito dell'Istituto. Ma neppure si dovrebbe imporre la norma a tutti gli Istituti. (Concordano l'ottavo ed il decimo Consultore).

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Sopprimere la prima parte del canone (8 placet).
2) Conservare la seconda parte com'è (5 placet).

3) Sopprimere questa parte (4 placet, 2 astensioni).

4) Porre questa seconda parte come § 2 del can. 66 proposto dal Relatore (piace a tutti).

Si esaminano in seguito i canoni riguardanti le monache e gli Istituti di diritto diocesano, proposti dal primo Consultore.

— Per l'erezione dei monasteri e per la loro associazione i testi relativi sono già stati approvati (cf. cann. 35, § 4 e 38 bis).

— Per quanto concerne la « dependentia ab Ordinario loci » il testo proposto, come can. 38 ter, è il seguente:

« Monasterium sui iuris quod praeter proprium moderatorem alium superiorem maiorem non habet (vel: alii Superiori maiori non subditum est), nec alicui religiosorum Instituto ita consociatum est ut eiusdem Superior vera potestate Constitutionibus determinata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris vigilantiae Episcopi dioecesani committitur ».

Il terzo Consultore: Approva il testo, ma con la soppressione della parentesi. Concordano gli altri.

Il quarto Consultore: Propone di dire « ... sui iuris moderamini Episcopi dioecesani non subest, si ... ». Dubita anche che si possa dire « alicui religiosorum Instituto » come formula valida per tutti i casi.

Il secondo Consultore: Il canone considera insieme situazioni assai svariate, e bisognerebbe studiarlo ancor di più.

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed in fine viene chiesto ai Consultori se si debba:

1) Dire « ad normam iuris *peculiaris* » (piace a tutti).

2) Approvare il canone come proposto con il precedente emendamento e senza la parentesi (8 placet).

— Riguardo alla soppressione dei monasteri di monache il testo proposto è il seguente, che sarebbe il § 4 emendato del can. 39:

« Monialium monasterium sui iuris supprimere deque eiusdem bonis disponere ad Sedem Apostolicam pertinet, nisi, quod bona attinet, Constitutiones aliter provideant ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Approvare il testo proposto com'è (placet 3).

2) Dire « Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis Constitutionum » (placet 6).

3) Togliere « sui iuris » (placet 3).

4) Conservare « sui iuris » (placet 6).

— Circa la visita canonica si propone di aggiungere al can. 51 già approvato il seguente § 2: « Episcopi dioecesani ius et officium est visitare (etiam quoad disciplinam religiosam):

1) monasteria sui iuris de quibus in can. 38 ter;

2) singulas domos Instituti iuris dioecesani in proprio territorio sitas ».

Piace alla maggioranza (8 placet) l'inserimento di questo § 2, anche con le parole poste tra parentesi.

Seduta del 25 gennaio 1980

Prosegue l'esame dei testi riguardanti le monache, e concretamente l'elezione delle Superiore, per la quale si propone il seguente testo da introdurre nel can. 48 già approvato:

« Electionibus superioris monasterii sui iuris de quo in c. III, (et supremi moderatoris Instituti iuris dioecesani) praeest Ordinarius loci ».

Il quarto Consultore: Domanda se il testo riguarda anche gli Istituti maschili, perché in questo caso sarebbe più severo che il CIC attuale. Inoltre bisogna tener conto del can. 20 approvato, con le facoltà ivi attribuite al Vescovo della diocesi dove l'Istituto di diritto diocesano ha la « domus princeps ».

Il primo Consultore: Fa notare che il testo dovrebbe valere sia per gli Istituti maschili che femminili per evitare la discriminazione.

Mons. Segretario: Propone che si dica « Episcopus dioecesanus » invece di « Ordinarius loci ». Riguardo alla presidenza dovrebbe essere attribuita al Vescovo della diocesi dove l'Istituto ha la « domus princeps ». Concordano tre Consultori.

L'ottavo Consultore: Chiede che rimangano le parole tra parentesi. Concordano il nono ed il decimo Consultore, perché la norma deve valere anche per gli Istituti di diritto diocesano.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Evitare nel canone la discriminazione tra Istituti maschili e femminili (9 placet).

2) Riservare la presidenza al Vescovo della « domus princeps » (5 placet).

3) Riservare la presidenza all'Ordinario del luogo (3 placet).

Viene proposto ed approvato il seguente testo, che sarebbe il § 2 del can. 48: « Electionibus superioris monasterii sui iuris de quo in can. 38 ter et supremi moderatoris Instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis ».

— Riguardo all'*alienatio bonorum* la formula proposta, da aggiungere al can. 60 approvato, è:

« Pro monasteriis sui iuris de quibus in c. III, et Institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus ».

Non si fanno osservazioni e viene approvato all'unanimità.

— Per quanto concerne la *ratio reddenda administrationis* si propone la seguente formula come can. 59 bis:

« Monasteria sui iuris de quibus in can. III, et Instituta iuris dioecesani Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno (et quoties Episcopus ex iusta causa id petat) ».

Il primo Consultore: Pensa che sarebbe meglio dire « et domus » invece di « Instituta ».

Il quarto Consultore: Sarebbe più elastico il testo se si dicesse: « iuxta Constitutiones », e « Instituta » invece di « domus », perché ci sono anche Istituti religiosi con molti membri e case che però « ex fundatione » rimangono sempre di diritto diocesano.

Mons. Segretario: Propone di aggiungere al can. 59, § 2: « In monasteriis sui iuris et Institutis iuris dioecesani ratio administrationis reddatur Ordinario loci ».

Il terzo Consultore: Accenna alla necessità di rendere conto della amministrazione della casa anche al competente Superiore religioso. Di ciò niente si dice nel testo proposto.

Si fa ancora una breve discussione, ed in fine si propone la seguente formula, come can. 59 bis:

« Monasteria sui iuris de quibus in can. 38 ter Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel in anno; loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani ». (Piace a tutti).

In seguito si ritorna all'esame dei canoni proposti dal Relatore circa i rapporti degli Istituti religiosi con i Vescovi (cann. 62 e segg.). Su questa materia sono stati anche proposti dal quinto Consultore alcuni canoni.

I canoni proposti dal Relatore sono i seguenti:

Can. 62

« § 1. Suam apostolicam actuositatem in servitium Ecclesiae Universalis Instituta religiosa eorumque communitates et sodales in vitam et activitatem Ecclesiarum particularium veluti insertam exerceant.

§ 2. Religiosi omnes, qui Episcopos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, eorum potestati subsunt in iis quae ad animarum curam, ad sacram praedicationem populis tradendam, ad christifidelium, praesertim puerorum, religiosam et moralem educationem, catecheticam institutionem necnon ad varia opera in iis quae sacri apostolatus exercitium respiciunt. Religiosorum quoque scholae catholicae Episcopis dioecesanis subsunt ad earum generalem ordinationem et vigilantiam quod attinet, firmo tamen iure religiosorum quoad earumdem moderamen (*CD,* n. 35, 1, 4) ».

Can. 63

« § 1. Religiosi Institutorum operibus apostolatus deditorum, sub ductu propriorum Superiorum, cum Episcopis cooperari tenentur vi propriae vocationis ad normam iuris.

§ 2. Episcopi et Superiores, sive singuli sive in coetibus coadunati, collatis inter se consiliis procedant in ordinandis operibus apostolatus quae a sodalibus exercentur; immo, statis temporibus et quoties id opportunum videbitur, conventus inter se habeant.

§ 3. Quoties agatur de operibus Instituto concreditis (concredendis), conventio scripta inter Episcopos dioecesanos et competentem Instituti Superiorem ineatur qua, inter alia, definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad res oeconomicas spectant.

§ 4. Quod autem attinet ad opera propria, Institutum religiosum ius habet ea exercendi, servatis de iure servandis ».

Can. 64

« Instituta clericalia ministeria sua in sacro Ordine exercendo fideliter retineant et speciali cura adimpleant; alia autem opera, etiam apostolica, nisi sint Instituto propria, probis et idoneis personis, etiam laicis, committantur. Sodales autem laici horum Institutorum, vi professionis suae, ea prae ceteris assumant officia quae collaborationem cum clericis corroborant ».

Can. 65

« Laicalia Instituta, tum virorum tum mulierum, per sua ministeria, speciatim in erudienda iuventute atque in aegrotis et invalidis curandis, munus pastorale Ecclesiae eximium adimplent et Christo in hominibus diversissima praestant servitia ».

Can. 66

« Superiores et sodales missionem et opera propria, quae ad substantiam charismatis Instituti pertinent, fideliter retineant prout a Domino tamquam donum Ecclesiae factum receperunt; ea tamen attentis temporum et locorum necessitatibus prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis ».

Mons. Segretario: Pensa che il can. 62, § 1, emendato convenientemente, insieme al can. 63, § 1, potrebbero eventualmente servire come introduzione a tutta la materia, se tale introduzione è considerata necessaria dai Consultori.

Il primo Consultore: Pensa che forse ciò non sia necessario. Concordano altri Consultori.

L'ottavo Consultore: Per evitare le ripetizioni di idee, forse sarebbe conveniente prendere come base di studio le formule preparate dal quinto Consultore.

Il secondo Consultore: Piace nel § 1 del can. 62 l'accenno all'inserzione degli Istituti nella famiglia diocesana.

Mons. Segretario: Fa notare che questo è vero in senso relativo: riguardo cioè ad attività e case concrete, ma non è vero riguardo ad un Istituto di diritto pontificio, che perciò ha ricevuto dalla Santa Sede una missione anche sopradiocesana. Non si può enunciare, perché non sarebbe vero, un diritto dei Vescovi diocesani a disporre liberamente delle singole case e dei singoli religiosi; né si può dire, come affermato nella formula proposta, che tutta l'attività apostolica al servizio della Chiesa universale si realizza tramite l'inserzione degli Istituti nelle Chiese locali. Tutti i Consultori si dichiarano d'accordo con queste osservazioni.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Sopprimere il can. 62, § 1 (piace a tutti).
2) Sopprimere il can. 63, § 1 (piace a tutti).

Successivamente si approva di passare all'esame dei canoni proposti dal quinto Consultore.

Can. 1

Il testo è il seguente:

« § 1. Religiosi apostolatum externum ex instituto exercentes propriis Superioribus subiacent et disciplinae Instituti fideles permanere debent; quam obligationem ipsi Episcopi urgere ne omittant.

§ 2. Subsunt etiam Ordinariorum locorum iurisdictioni ad normam iuris, prout horum pastorale munus perfungendum et animarum rite ordinanda curatio requirunt ».

§ 3. In iis in quibus religiosi (ad normam §§ 1 et 2) duplici simul auctoritati subsunt, Ordinarii locorum et Superiores religiosi, aut Conferentiae Episcopales et Conferentiae Superiorum Maiorum, collatis consiliis procedere debent ».

Circa il § 1

Il primo Consultore: In genere piace, ma si potrebbe sopprimere « ex instituto ». Concordano l'ottavo ed il decimo Consultore.

Il terzo Consultore: Dire: « Religiosi in apostolatu exercendo ... ». (Concordano altri). Propone anche di dire: « ... Episcopi *revereri* et urgere ... ». L'obbligo di « urgere » è suppletivo solamente.

Il quarto Consultore: Meglio sopprimere « externum », e dire « subsunt » invece di « subiacent ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Dire « In apostolatu externo exercendo, religiosi ... (placet 8).

2) Dire « propriis Superioribus subsunt ... » (placet 10).

3) Aggiungere « quam obligationem ipsi Episcopi *revereri* ... » (placet 2, non placet 7).

4) Aggiungere: « quam obligationem ipsi Episcopi *si casus ferat* urgere ne omittant » (placet 6, non placet 3).

Circa il § 2

Mons. Segretario: Dire « Episcoporum dioecesanorum » invece di « Ordinariorum locorum » e « potestati » invece di « iurisdictioni ». Sarebbe inoltre bene riprendere la frase del « Christus Dominus », n. 35, riportata nel can. 62, § 2 proposto dal Relatore, cioè: « quem obsequio ac reverentia religiosi prosequi tenentur ». Per quanto concerne le specificazioni successive, non è necessario dire « ordinem publicum », perché ciò è già stabilito nelle relative norme; sopprimere la frase « cui

fideles accedant », perché limita la potestà del Vescovo; riguardo alle rimanenti specificazioni bisogna tener conto che ci sono delle norme già stabilite in altre parti del CIC, come ad esempio nel « De munere docendi » e nel « De iure patrimoniali ». In realtà le uniche tre cose a cui sembra necessario accennare espressamente sono: il culto pubblico, la « cura animarum » e l'apostolato. Perciò, si potrebbe dire: « Praeter alia in iure statuta, religiosi Episcopo dioecesano subsunt etiam ... ».

Il primo Consultore: Pensa pure che non sia possibile fare un elenco completo di materie; meglio sarebbe una formula generica che peraltro già c'è nel can. 19, § 2, sempre che realmente ci siano norme specifiche nelle relative parti del CIC.

Il secondo ed il decimo Consultore: Concordano con la proposta fatta da Mons. Segretario.

Il quarto Consultore: Suggerisce di riprendere qui il § 2 del can. 62 proposto dal Relatore, sopprimendo però l'accenno a materie già regolate in altre parti del CIC.

Il terzo Consultore: Pensa che la frase « prout horum pastorale munus » esiga una limitazione, per esempio: « salva disciplina Instituto propria », per prevenire eventuali abusi. Concordano altri Consultori.

L'ottavo Consultore: È pure d'accordo con quanto detto da Mons. Segretario, anche riguardo all'aggiunta circa la reverenza dovuta ai Vescovi diocesani.

Il nono Consultore: Pensa che sia utile e molto prudente includere l'accenno alle norme di ordine pubblico ed al diritto dei Vescovi di intervenire quando i religiosi non rispettano tali norme.

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed alla fine si domanda ai Consultori se si debba:

1) Dire: « Subsunt quoque religiosi potestati Episcoporum, *quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur,* in iis quae ... » (placet 10).

2) Esplicitare la « cura animarum » (placet 10).

3) Dire: « exercitium publicum cultus divini » (placet 10).

4) Dire: « et alia apostolatus opera respiciunt » (placet 10).

La formula del § 2 è perciò la seguente:

« Subsunt etiam religiosi potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt ».

Seduta del 26 gennaio 1980

Prosegue l'esame del can. I circa i rapporti Istituti religiosi-Vescovi.

Circa il § 3

Mons. Segretario: Dire « Episcopi dioecesani » invece di « Ordinarii loci ». Riguardo invece ai rapporti degli Istituti con l'Episcopato è meglio parlare di rapporti con i Vescovi diocesani e non con le Conferenze Episcopali, secondo la norma generale di non attribuire alle Conferenze nuove competenze ed ulteriori compiti di governo. Meglio anche non accennare alle Conferenze dei Superiori Maggiori: su questo argomento bisogna essere molto prudenti per evitare che esse finiscano per sostituirsi alle autorità dei singoli Istituti, oppure — come è già accaduto in qualche occasione — costituiscano di fatto una specie di istituzioni parallele alle Conferenze Episcopali, perfino in materie di Magistero ecclesiastico. Inoltre non dire « procedere debent », ma « procedant oportet »; e vedere se si può trovare una espressione più adatta che « duplici simul auctoritati subsunt ».

Il secondo Consultore: È d'accordo con quanto detto da Mons. Segretario ed accenna anche alla necessità di fare un canone a parte sulle Conferenze dei Superiori Religiosi.

L'ottavo Consultore: Condivide l'opinione di sopprimere il riferimento alle Conferenze, ed è perplesso anche riguardo alla frase « duplici auctoritati subsunt ». Concorda il decimo Consultore.

Il sesto Consultore: Si potrebbe centrare il § sulle materie di « interesse comune ».

Il terzo Consultore: Pensa che il § è necessario. La forma di trattare tale delicata materia potrebbe essere di indicare che gli Istituti procedono « collatis consiliis » con i Vescovi nelle cose (per es. predicazione, catechesi, ecc.) che riguardano primariamente la giurisdizione del Vescovo.

Mons. Segretario: Preferisce dire nel § che i Vescovi prima di decidere in materie che riguardano l'apostolato degli Istituti (per es. l'ordinamento delle scuole, ecc.) procedano « collatis consiliis » con i religiosi interessati.

Il quinto Consultore: Il § riguarda sostanzialmente le opere di apostolato esterno, ed in esse è necessario che procedano « collatis consiliis » Vescovi e religiosi. Si tratta di materie nelle quali vi è veramente una doppia competenza: in esse cioè realmente concorrono due

autorità, due potestà diverse, che però non si escludono a vicenda ma si completano ordinatamente. In tutte le materie pastorali della diocesi in cui non c'è questa concorrenza di autorità e di interessi, è evidente che il Vescovo non ha alcun dovere di procedere « collatis consiliis » con i religiosi.

Mons. Segretario: Si può dire in senso ristretto « in operibus apostolatus religiosorum ordinandis », secondo la mente del Decr. « Christus Dominus ». Poi, e per non urtare la suscettibilità di nessuno, si potrebbe evitare l'espressione « duplici auctoritati », anche se giuridicamente è vero che i religiosi sono sottomessi in queste materie a due autorità, benché esse abbiano competenze ed ambiti diversi.

Si fa ancora una breve discussione in merito ed in fine si domanda ai Consultori se si debba:

1) Adoperare una formula generale, come quella proposta nello schema, oppure « in negotiis mixtae competentiae » (placet 3).

2) Adoperare una formula ristretta, nel senso suddetto (placet 4).

Viene proposto ed approvato il seguente testo del § 3:

« In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet ».

Si lascia aperta anche la possibilità di ritornare di nuovo sull'argomento nella prossima Sessione.

Can. 2

Il testo è il seguente:

« Non solum inter varia Instituta sed etiam inter eadem et clerum dioecesanum ordinata foveatur cooperatio necnon omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio sub moderamine Ordinarii loci, salvis indole, fine singulorum Institutorum, legibusque fundationalibus (et servato can. 1, § 3) ».

Il terzo Consultore: Fa notare che gli Istituti, almeno quelli di diritto pontificio, non sono « sub moderamine Ordinarii loci », benché le loro opere apostoliche sono certamente sottoposte alla loro potestà nel rispetto del carisma proprio di ciascun Istituto. Perciò meglio sarebbe dire « sub coordinatione Ordinarii loci ». (Concorda il decimo Consultore).

L'ottavo Consultore: Si domanda se il canone realmente apporta elementi utili. Se si mantiene il testo, sarebbe meglio togliere la parentesi.

Mons. Segretario: Fa notare che nel canone si enunciano due cose: la cooperazione dei religiosi tra di loro e con il clero diocesano, ed il coordinamento « sub moderamine Ordinarii loci » di tutte le opere ed attività. Non dire però « clerum dioecesanum », ma « clerum saecularem » secondo la terminologia adoperata in altri schemi.

Si fa ancora una breve discussione ed alla fine viene votato ed approvato unanimemente il seguente testo:

« Inter varia Instituta et etiam inter eadem et clerum saecularem ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum Institutorum, legibusque fundationalibus ».

Il terzo Consultore: Pensa che potrebbe cadere la frase « legibusque fundationalibus », ma alla maggioranza dei Consultori (7) piace che rimanga il testo come è stato approvato.

Can. 3

Il testo è il seguente:

« § 1. Opera, etiam Instituti propria, quae ab Ordinario loci committuntur religiosis, eiusdem Ordinarii auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 1, §§ 1 et 3.

§ 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Ordinarium loci et competentem Instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendos et ad res oeconomicas spectant ».

In genere il canone piace ai Consultori nella formulazione proposta.

Il terzo Consultore: Vede al § 1 una certa difficoltà nelle parole « propria » e « committuntur »: l'espressione è ambigua, perché se sono opere « proprie » nel senso di « proprietà » dell'Istituto, non « committuntur ».

Mons. Segretario: Per togliere questa ambiguità, propone, e si approva unanimemente, di togliere la frase « etiam Instituti propria ».

Inoltre si sostituisce l'espressione « Ordinario loci » con « Episcopo dioecesano » ed « Ordinarii » con « Episcopi ».

Non si fa alcuna osservazione al § 2 che viene approvato unanimemente nella formulazione proposta.

Can. 4

Il testo proposto è il seguente:

« § 1. Si de munere ecclesiastico (dioecesano) alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Ordinario loci religiosus nominatur (instituitur), praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore, ad tempus mutuo consensu definitum.

§ 2. Gravi (iusta) de causa religiosus a munere commisso amoveri potest tam ad nutum auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, quam Superioris, monito committente, aequo iure, non requisito alterius consensu; nec alter alteri causam iudicii sui aperire eoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad Apostolicam Sedem ».

Circa il § 1

Mons. Segretario: Propone che: 1) non si dica « munere » ma « officio » affinché questa procedura si limiti ai soli « munera stabiliter collata »; 2) dire « Episcopo dioecesano » invece di « Ordinario loci »; 3) nel § 2 sopprimere la frase « nec alter alteri causam iudicii sui aperire eoque minus probare tenetur », perché a volte potrà essere ragionevole il contrario; 4) sopprimere in fine « salvo recursu ... Sedem », perché non necessario dirlo espressamente. (Concordano altri).

Il secondo Consultore: Nel § 1 è più preciso giuridicamente dire « dioecesano » invece di « ecclesiastico ». (Concordano altri). Nel § 2 si dica « iusta de causa ».

Il sesto Consultore: Riguardo al § 2 fa presente che nella norma simile considerata nel « De Populo Dei » per il caso concreto dei parroci non si richiede la clausola « gravi de causa ».

Il terzo Consultore: Nel § 1 si dica « officio ecclesiastico dioecesano » oppure « officio ecclesiastico in dioecesi », affinché la materia venga meglio determinata giuridicamente. (Concordano gli altri). Nel § 2 si può sopprimere « aequo iure », perché ciò è evidente, soprattutto se resta la clausola « gravi de causa ».

Si fa ancora una breve discussione ed alla fine viene approvato alla unanimità il seguente testo emendato del § 1:

« Si de officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore ».

Riguardo al § 2, si domanda ai Consultori se si debba:

1) Dire « iusta de causa » (3 placet).

2) Non specificare niente della causa, giacché si dice « ad nutum » (5 placet).

3) Togliere « aequo iure » (6 placet).

4) Sopprimere la frase « nec alter ... Sedem » (7 placet).

Si approva il § 2 come proposto con i tre emendamenti accettati dalla maggioranza.

Can. 5

Il testo proposto è il seguente:

« § 1. Ecclesias et oratoria quibus christifideles habitualiter accedant, scholas aliaque opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosorum, Ordinarius loci visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu urgentis necessitatis; non vero scholas internas quae exclusive pateant propriis Instituti alumnis.

§ 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest ».

Il terzo Consultore: Nel § 1 si può sopprimere « internas », perché sembra superfluo. Nel § 2 considera un po' forte l'espressione « frustra superiore religioso monito ».

Il secondo Consultore: Sembra molto limitativo dire nel § 1 « urgentis necessitatis ». Il § 2 contiene invece una norma troppo ampia perché non si determina di quali tipi di abusi si tratti.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Togliere nel § 1 « urgentis » (placet 6).

2) Togliere nel § 2 « internas » (placet 7).

Il § 1 si approva con i predetti emendamenti, e con l'espressione « Episcopus dioecesanus » invece di « Ordinarius loci ».

3) Conservare il § 2 com'è (placet 5).

Riguardo all'ubicazione di questo canone, piace alla maggioranza (6 placet) che rimanga in questo titolo.

Can. 6

Il testo è il seguente:

« In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem etiam poenis coerceri » (Can. 619 CIC).

Si conserva qui per il momento l'espressione « Ordinario loci », perché questo testo dovrà andare come § 3 del can. 19 già approvato, dove fu adoperata provvisoriamente la stessa espressione.

Il testo piace a tutti come proposto, eccetto al secondo Consultore, che preferirebbe sopprimerlo.

Can. 7

Il testo è il seguente:

« Per indultum ab Ordinario loci legitime concessum, obligatio legis communis cessat quoque pro religiosis omnibus in dioecesi commorantibus, salvo iure proprio Instituti » (can. 620 CIC).

Il quinto Consultore: Fa però notare, e tutti gli altri sono d'accordo, che dopo averlo proposto, il testo gli sembra superfluo.

Si ritorna ai canoni proposti dal Relatore, tenendo conto che le norme raccolte nei cann. 62-63 già sono state trattate nei canoni precedentemente approvati.

Can. 64

Il testo, che corrisponde al can. 117 dello schema stampato, è il seguente:

« Instituta clericalia ministeria sua in sacro Ordine exercendo fideliter retineant et speciali cura adimpleant; alia autem opera, etiam apostolica, nisi sint Instituto propria, probis et idoneis personis, etiam laicis, committantur. Sodales autem laici horum Institutorum, vi professionis suae, ea prae ceteris assumant officia quae collaborationem cum clericis corroborant ».

Mons. Segretario: Dubita circa la necessità del canone e lo considera in qualche forma limitativo del diritto particolare dei singoli Istituti. Se si mantiene il canone, si dovrebbe sopprimere l'ultima parte riguardante i laici.

Il terzo Consultore: Concorda sostanzialmente con l'opinione di Mons. Segretario, soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte del canone: essa si potrebbe anche prestare ad abusi e deviazioni.

Il nono Consultore: Pensa che il canone vorrebbe evitare alcuni abusi che oggi si riscontrano negli Istituti clericali, ma forse non è materia da trattare nel Codice.

Altri pensano che il canone sia ambiguo.

Il secondo Consultore: Manterrebbe il canone che già c'era nello schema stampato. Fa anche notare che l'ultima parte è l'unico luogo del CIC dove si parla dei fratelli laici degli Istituti clericali. Riconosce comunque che la sostanza di questo canone è già trattata negli altri canoni dove si parla della fedeltà al carisma proprio di ciascun Istituto.

Si approva di sopprimere il canone all'unanimità.

Can. 65

Il testo, che corrisponde al can. 118 dello schema stampato, è il seguente:

« Laicalia Instituta, tum virorum tum mulierum, per sua ministeria, speciatim in erudienda iuventute atque in aegrotis et invalidis curandis, munus pastorale Ecclesiae eximium adimplent et Christo in hominibus diversissima praestant servitia ».

Mons. Segretario: Piace di più il testo del can. 118 dello schema stampato. Concordano altri Consultori.

Tre Consultori: Sono dello stesso avviso.

Il nono Consultore: Fa comunque notare che se il canone viene lasciato nel CIC, forse si dovrebbe riprendere anche nello stesso testo qualche cosa del canone precedente che è stato soppresso. (Concorda il sesto Consultore).

Il quinto Consultore: Pensa che il canone sia superfluo dal punto di vista giuridico.

Si domanda il parere dei Consultori e tutti approvano che si debba ritenere integralmente il can. 118 dello schema stampato, senza emendamenti, cioè: « Instituta laicalia, tum virorum tum mulierum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia munus pastorale Ecclesiae adimplent hominibusque diversissima praestant servitia; quare in suae vocationis gratia fideliter permaneant ».

Can. 66

Il testo, che corrisponde al can. 109 dello schema stampato, è il seguente:

« Superiores et sodales missionem et opera propria, quae ad substantiam charismatis Instituti pertinent, fideliter retineant prout a Domino tamquam donum Ecclesiae factum receperunt; ea tamen attentis temporum et locorum necessitatibus prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis ».

Mons. Segretario: Atteso che non contiene una prescrizione giuridica, ma una esortazione, propone di dire soltanto: « Superiores et sodales missionem et opera Instituti propria fideliter retineant ... ».

Il nono Consultore: Pensa che potrebbe essere troppo esigente l'obbligo di conservare tutte le « opere proprie », alcune potranno non essere più utili o convenienti in circostanze storiche diverse. (Altri Consultori sono in favore della conservazione di tale norma che assicura l'identità dei singoli Istituti, anche se non sono concetti equivalenti « missio Instituti » e « opera Instituti propria ». La norma peraltro va vista nel contesto più ampio dell'intero canone).

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) Sopprimere la frase « quae ... pertinent » (placet 8).
2) Sopprimere la frase « prout ... receperunt » (placet 8).
3) Dire « missionem et opera Instituti propria » (placet 7).

Il testo così emendato sarà il § 1 del canone. Il § 2 corrisponde al testo sulle associazioni già approvato.

Riguardo all'ordine dei canoni del Titolo V, si approva il seguente: 58, 59, 60, 65, 66 (con 2 §§) e poi i canoni riguardanti i rapporti « Episcopi-religiosi ».

Si conclude così la 9ª sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » (J. HERRANZ, *Attuario*).